



**OGGETTO:** Autorizzazione della proroga tecnica, ai sensi dell'art. 311 comma 2 lettera b) del D.P.R. n. 207/2010, del Contratto Esecutivo stipulato da AIFA in adesione al Contratto Quadro CONSIP SPC CLOUD "Sistema Pubblico di Connettività (SPC)"- Lotto 4 "Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on line" - CIG originario 5519376D26 e CIG derivato 8388133A52 – CUI S97345810580202200002 (Mod 232\_01: ID n. 176525823 del 25/11/2022 - Mod 232\_02: prot. n. 0136495-28/11/2022-AIFA-AIFA\_UCB-P).

#### IL DIRETTORE GENERALE

**Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

**Visto** l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

**Visto** il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

**Visto** il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016), di seguito denominato "Regolamento";

**Visto** il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

**Visto** il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell'incarico di Direttore generale dell'AIFA;

**Vista** la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

**Vista** la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

**Visto** il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

**Vista** la determinazione direttoriale n. 2117 in data 21/12/2017 con cui - ai sensi del Regolamento di Contabilità AIFA – a far data dal 21 dicembre 2017 il dott. Maurizio Trapanese ha assunto il ruolo di “Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture” (RUP) di tutti gli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi in materia ICT, anche per quelli che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche e per acquisti di sistemi informatici e telematici in quanto attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

**Visto** il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*;

**Visto** in particolare l’art. 311 comma 2 lett. b) di detto D.P.R. n. 207/2010 in virtù del quale la stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni “per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento” procedendo quindi mediante la *“stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore”* ;

**Visto** il decreto legislativo n. 50/2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;

**Viste** le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall’ANAC;

**Visto** il comunicato del Presidente ANAC 8/6/2016 ad oggetto: “Questioni interpretative relative all’applicazione delle disposizioni del d.lgs. 50/2016 nel periodo Transitorio” in virtù del quale *“Al fine di fornire una risposta tempestiva ed esauriente ai numerosi quesiti pervenuti, garantendo l’unitarietà e l’organicità delle indicazioni operative e interpretative fornite e l’immediata fruibilità delle stesse da parte della generalità degli operatori economici e delle stazioni appaltanti, l’Autorità ha ritenuto di predisporre apposite FAQ, che si allegano al presente Comunicato”*;

**Vista** la FAQ n. 1 allegata al sopracitato comunicato del Presidente ANAC che recita *“1. Quale disciplina si applica ai contratti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 per i quali siano disposte modifiche contrattuali? Agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista l’indizione di una nuova gara continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs.*

*163/06 in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l'acquisizione di un nuovo CIG”;*

**Vista**, inoltre, la FAQ n. 5, la quale così recita *“Quale disciplina si applica in caso di adesioni a convenzioni messe a disposizione da Consip e da altri soggetti aggregatori per le categorie merceologiche individuate dalle vigenti disposizioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss? In caso di adesioni a tali convenzioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. continuano ad applicarsi le disposizioni in esso contenute”;*

**Considerato** che l’istituto giuridico della c.d. “proroga tecnica”, pur in assenza di formalizzazione espressa nel dettato del D. Lgs. n. 163/2006, era già stato elaborato e riconosciuto, quale principio generale, dalla giurisprudenza e dall’allora AVCP (ora ANAC), quale rimedio di natura eccezionale teso ad assicurare la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità nelle more della stipula del nuovo contratto in ossequio al principio di continuità dell’azione amministrativa sancito dall’art. 97 della Costituzione e che pertanto alle amministrazioni in qualità di stazioni appaltanti il ricorso a detto istituto è concesso nelle more dell’individuazione di un nuovo contraente, come espressamente e ripetutamente affermato dall’ANAC in molteplici deliberazioni (*ex multis* Deliberazione n. 66 del 18/07/2012; n. 86 del 6/10/2011; n. 36 del 10/09/08);

**Visto** l’art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*, a tenor del quale le amministrazioni pubbliche *“assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017”;*

**Tenuto conto** che l’AIFA ai fini delle attività di programmazione, organizzazione e gestione degli acquisti ICT fa riferimento al D.L. del 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n.111, il quale all’art. 17, comma 10, lett. d), stabilisce *“di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE”;*

**Vista** la nota n. 43396 del 16 aprile 2020, con la quale l’AIFA ha richiesto al MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza un parere in ordine alla applicabilità all’Agenzia delle norme di contenimento della spesa pubblica in materia di acquisti ICT, di cui alla predetta Legge n. 160/2019, stante il vincolo di destinazione delle risorse relative al diritto annuale riconosciuto alla medesima per il funzionamento del proprio sistema informativo dal su citato art. 17 della Legge n. 111/2011;

**Preso atto** del parere del MEF - Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza prot. n. 197011 del 28 settembre 2020, con il quale, ribadendo l’orientamento espresso nel

precedente parere n. 88909 del 27 ottobre 2010, si conferma la derogabilità delle norme di contenimento della spesa pubblica per quel che attiene agli acquisiti ICT dell'Agenzia, in quanto effettuati con risorse di natura vincolata;

**Vista** la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

**Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 47 del 31 ottobre 2022, concernente l'adozione del documento di budget economico 2023 con annesso budget per il triennio 2023-2025;

**Vista** la delibera n. 4 del 25 gennaio 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato atto che la programmazione biennale degli acquisti per gli anni 2022-2023 corrisponde agli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo attraverso i documenti programmatici dell'Agenzia e di bilancio;

**Visto** il "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023" adottato ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 ed approvato, *"nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio"* dell'Agenzia, con Determina del Direttore Generale n. 25 del 26/01/2022 - come modificato con successive determine direttoriali nn. 135/2022, 193/2022, 200/2022, 376/2022, 437/2022, 438/2022, 516/2022 e 522/2022;

**Tenuto conto** che l'acquisto dei servizi in oggetto è stato espressamente previsto in detto Programma col CUI S97345810580202200002 relativo a "Servizi Cloud IaaS e PaaS per gli ambienti di preproduzione/collauda e di sviluppo integrato di AIFA;

**Vista** la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);

**Vista** la circolare AgID del 24/06/2016 connessa alla predetta Legge di stabilità 2016 e inerente "Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT" da attuare in forza del "Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione" previsto dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 513 e seguenti della sopra citata Legge di stabilità n. 208/2015;

**Visto** il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2021-2023 approvato con Decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale del 24 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2022;

**Visto** il Piano triennale per l'informatica 2022-2024 dell'Agenzia Italiana del Farmaco che è il documento di indirizzo strategico ed economico pensato per guidare operativamente la trasformazione digitale dell'Agenzia al fine di rendere più efficace e trasparente l'attività amministrativa e garantire i diritti digitali a cittadini e imprese, predisposto dal Responsabile della transizione al digitale con il supporto del Settore ICT, quale Ufficio per la transizione al digitale, in piena aderenza con i documenti strategici (Strategia Italia digitale 2026), i documenti di pianificazione (Piano di azione europeo sull'eGovernment, Documento di programmazione 2022-2024 dell'Agenzia dei medicinali europea EMA) e il Piano triennale per l'informatica nella PA dell'AgID che governano il tema a livello nazionale ed europeo e con la predetta Circolare AgID, nonché le relative previsioni di impegno economico dell'AIFA per l'anno 2022;

**Viste** la Delibera n. 48 del 10 novembre 2022 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA, recante l'approvazione del predetto Piano triennale per l'informatica 2022-2024 dell'Agenzia italiana del Farmaco;

**Visto** l'art. 73 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. , il quale stabilisce che *“Nel rispetto dell'art. 117, comma 2, lett. r) della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea ed è aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi: a) sviluppo architeturale e organizzativo atto a garantire la federabilità dei sistemi; b) economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa; b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali; c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il SPC è costituito da un insieme di elementi che comprendono: a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche; b) linee guida e regole per la cooperazione e l'interoperabilità; c) catalogo di servizi e applicazioni. Ai sensi dell'art. 71 sono dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività e cooperazione, al fine di assicurarne: l'aggiornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia; l'aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilità; l'adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la più efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza;*

**Visto** l'art. 4, comma 3-quater del D.L. n. 95/2012, il quale ha stabilito che, *“per la realizzazione di quanto previsto dall'art. 14-bis del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto medesimo nonché ai contratti-quadro ai sensi dell'art. 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;*

**Visto** che ai sensi dell'art. 1, comma 192, della L. n. 311/2004, *“Al fine di migliorare l'efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione”;*

**Visto** l'art. 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, il quale ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, *“le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3”;*



**Visto** l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 2012/135, il quale ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall'art. 20 del D.L. n. 83/2012, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relativamente "ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311";

**Vista**, inoltre la legge 7 agosto 2012, n. 135 di *"conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"* che impone alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di attenersi a quanto disposto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero aderire alle convenzioni Consip per la fornitura di beni e servizi;

**Visto** l'art. 1 comma 512 della sopra citata Legge di stabilità 2016 e ss. mm. ii., in virtù del quale *"Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti"*;

**Visto** il successivo comma 516 del predetto art. 1 della Legge di stabilità 2016, in virtù del quale *"Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid"*;

**Vista** la gara (ID SIGEF 1403) a procedura ristretta, indetta da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento dei servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (ID SIGEF 1403), suddivisa in 4 Lotti, come da bando Consip pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S99 del 24/05/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale, n. 60 del 24/05/2013;

**Preso atto** che il RTI composto da Al maviva - The Italian Innovation Company S.p.A. (mandataria), Al mawave S.r.l. (mandante), Indra Italia S.p.A. (mandante), PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. (mandante – già PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.), d'ora in poi per brevità il RTI ALMAVIVA, invitato da Consip a presentare offerta, è risultato aggiudicatario del Lotto 4 della gara predetta (ID SIGEF 1403), relativo ai *"Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on line"*;

**Visto** il relativo Contratto Quadro CONSIP SPC Lotto 4 - CIG Originario 5519376D26, stipulato dal RTI ALMAVIVA in data 04/08/2017 per una durata espressamente prorogata sino al 31/12/2022 dall'art. 49 comma 2 del Decreto-Legge n. 50 del 17 maggio 2022 rubricato *"Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"*;

**Visto** il Contratto Esecutivo stipulato da AIFA con il predetto RTI Al maviva, per i “*Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on-line*” CIG Contratto Quadro CONSIP 5519376D26 e CIG derivato 8388133A52, per la fornitura dei servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on line, con durata fino alla scadenza del Contratto Quadro CONSIP, giusta Determina autorizzativa del Direttore Generale n. 902/2020;

**Visto** l’art. 35 del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni e innovazione digitale) il quale ha introdotto la realizzazione di una infrastruttura ad alta affidabilità (il cd. Polo Strategico Nazionale o PSN) localizzata sul territorio nazionale che dovrà ospitare i dati e i servizi strategici di tutte le amministrazioni centrali (circa 200), delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e delle principali amministrazioni locali (Regioni, città metropolitane, comuni con più di 250 mila abitanti), al fine di realizzare il consolidamento e la messa in sicurezza delle infrastrutture digitali della PA, che è uno degli obiettivi del Piano triennale per l’informatica della PA dell’Agid;

**Visto** il *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Italia Domani* (il cd. PNRR), approvato dalla Commissione europea il 22/04/2021, il quale si sviluppa in sei missioni, la prima delle quali espressamente dedicata alla “*Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo*”;

**Preso atto** che lo sviluppo del sopra citato Polo Strategico Nazionale, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento per la trasformazione digitale con il supporto dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, è finanziato con i fondi del sopra citato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), all’interno della misura *M1C1.1 DIGITALIZZAZIONE DELLA PA, investimento 1.1: Infrastrutture digitali*;

**Visto** l’articolo 33-septies del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, come modificato con D.L. n. 152 del 6 novembre 2021, il quale ha stabilito che le Pubbliche Amministrazioni centrali migrino i loro CED e i relativi sistemi informatici verso l’infrastruttura PSN o verso un cloud “pubblico” sicuro, a seconda della sensibilità dei dati e dei servizi coinvolti, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento in materia di servizi cloud per la pubblica amministrazione, adottato da AGID con determinazione n. 628/2021, in conformità alle previsioni di cui al comma 4 del richiamato articolo 33-septies e all’articolo 17, comma 6, del D.L. 82/2021;

**Tenuto conto** che pertanto AIFA - affinché venga definita la classe di sensibilità dei propri dati e dei servizi coinvolti - in data 18/07/2022 ha puntualmente trasmesso all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, tramite il Portale web PA Digitale 2026, le informazioni necessarie per procedere con la propedeutica Classificazione dei propri dati e dei servizi, definita all’interno della Strategia Cloud Italia;

**Vista** la Convenzione per l’avvio dei lavori di realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale, secondo la tempistica prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, sottoscritta in data 24/08/2022 tra il capo del Dipartimento per la trasformazione digitale e il rappresentante legale della società di nuova costituzione PNS S.p.A. - partecipata da TIM, Leonardo, CDP Equity e Sogei - secondo quanto previsto dagli atti della procedura di gara europea, gestita dalla centrale di committenza Difesa Servizi e dal Dipartimento, in qualità di stazione appaltante;

**Considerato** che, in accordo con la richiamata Classificazione, che dovrà essere validata da parte dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, AIFA definirà il Piano di migrazione dei

propri dati e servizi verso le soluzioni Cloud qualificate che dovrà essere trasmesso al Dipartimento per la transizione digitale entro il 28/02/2023 per la successiva verifica di conformità;

**Vista** la nota prot. n. 136841 del 28/11/2022 avente ad oggetto “Attuazione della Strategia Cloud Italia - Migrazione verso Polo Strategico Nazionale” con cui AIFA ha, quindi, chiesto alla società PSN S.p.A. di fornire il supporto tecnico necessario per la predisposizione del Piano dei fabbisogni contenente la descrizione delle esigenze e le indicazioni di tipo quali-quantitativo dei servizi che l’Agenzia intende sottoscrivere;

**Preso atto** che la durata del sopra citato Contratto Quadro Consip SPC Cloud - Lotto 4 “Servizi di cloud computing” (CIG Originario 55187486EA) è stata estesa fino al 31/12/2022, in ossequio a quanto previsto dal sopra citato art. 49 comma 2 del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, per non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR;

**Considerato** che, pertanto, con determina del Direttore Generale dell’Agenzia n. 304/2022 è stata prorogata fino alla nuova scadenza del 31/12/2022 anche la durata del sopra citato Contratto Esecutivo stipulato da AIFA in adesione al sopra citato Contratto Quadro Consip SPC Cloud – Lotto 4 (CIG Contratto Quadro CONSIP 5519376D26 e CIG derivato 8388133A52);

**Tenuto conto** della prossima scadenza al 31/12/2022 del predetto Contratto Esecutivo CIG derivato 8388133A52 stipulato da AIFA;

**Preso atto** che alla data di tale prossima scadenza non sarà ancora possibile per le PA migrare al PSN, stante lo stato dell’arte, come sopra descritto, delle prodromiche attività di competenza degli enti interessati alla realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale;

**Preso atto** che, con nota prot. n. 0096562-05/08/2021-AIFA-AIFA-A, la società PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l., già subentrata nel predetto RTI ALMAVIVA alla PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., ha comunicato, a far data dal 29/07/2021, la variazione della propria denominazione sociale assumendo quella di “Intellera Consulting S.r.l.”, mantenendo la medesima sede legale e il medesimo Codice Fiscale e Partita Iva (sede in Milano, Piazza Tre Torri, n. 2, iscritta al Registro della Camera di Commercio di Milano - Monza - Brianza - Lodi al n. REA MI-2579632 - Codice Fiscale e Partita IVA 11088550964);

**Preso atto** altresì che, con nota prot. n. 0142154-09/12/2022-AIFA-AIFA-A, la società Intellera Consulting S.r.l. ha comunicato, a far data dal 28 novembre 2022, la variazione della propria forma giuridica da società a responsabilità limitata a società per azioni pur mantenendo invariati codice fiscale e partita IVA;

**Preso atto** che il RTI ALMAVIVA risulta, pertanto, ad oggi composto da Al maviva - The Italian Innovation Company S.p.A. (mandataria), Al mawave S.r.l. (mandante), Indra Italia S.p.A. (mandante), Intellera Consulting S.p.A. (mandante);

**Vista** la nota protocollo AIFA n. 128542 del 10/11/2022 del Settore ICT, trasmessa al RTI ALMAVIVA (Allegato 1), con la quale è stato comunicato che “ ... l’Agenzia intende prorogare il Contratto avvalendosi dell’istituto giuridico della cd proroga tecnica di cui all’art. 311 del d.P.R. 207/2010 ricorrendo i presupposti stringenti previsti dalla normativa vigente *ratione*



*temporis e applicabile ai Contratti Quadro e ai relativi Contratti Esecutivi (ossia quella facente riferimento al D. Lgs. 163/2006 e al d.P.R. 207/2010) ed elaborati dalle prassi e giurisprudenza sviluppatasi in costanza di tale normativa che ne giustificano il ricorso per far fronte a circostanze straordinarie ed eccezionali derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, non imputabili all'Amministrazione. Preme segnalare che la proroga muove dall'esigenza di scongiurare un blocco dell'azione amministrativa in violazione del principio costituzionale di buon andamento della stessa anche in considerazione della natura di dati e dei servizi che eroga l'AIFA a tutela della salute dei cittadini..."* e pertanto è stato richiesto al RTI Almagiva di voler predisporre il Progetto dei Fabbisogni con la proposta tecnico/economica, secondo le modalità tecniche ed i listini previsti nel Contratto Quadro, per garantire all'Agenzia i servizi attualmente erogati nell'ambito del Contratto Esecutivo CIG derivato 8388133A52 in oggetto nonché i servizi di supporto alla migrazione verso il nuovo fornitore mediante la stipula di un Atto aggiuntivo al Contratto Esecutivo della durata di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023 e comunque non oltre il completamento della migrazione dei dati e servizi dell'Agenzia verso la soluzione Cloud più opportuna (PSN o Cloud pubblico qualificato);

**Visto** il Progetto dei Fabbisogni versione 4.0 prodotto dal RTI Almagiva e acquisito in data 23/11/2022 al protocollo AIFA n. 0134478, il quale comporta, sulla base dei listini dei prezzi previsti nel Contratto Quadro CONSIP SPC Lotto 4 CIG originario 5519376D26, una spesa per l'Agenzia pari a euro 819.553,60 (ottocentodiciannovemilacinquecentocinquante/60) oltre IVA (Allegato 2);

**Visto** il modulo 232\_01 di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget", ID n. 176525823 del 25/11/2022, e i documenti in esso richiamati quali allegati, con il quale il Settore ICT ha richiesto la proroga tecnica, ai sensi dell'art. 311 del DPR 207/2010, del Contratto Esecutivo stipulato da AIFA in adesione al Contratto Quadro Consip SPC CLOUD "Sistema Pubblico di Connettività (SPC) – Lotto 4 "Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi online" CIG 5519376D26 e CIG derivato 8388133A52, fino al 31/12/2023 ovvero fino al completamento della migrazione dei dati e servizi dell'Agenzia verso la soluzione Cloud più opportuna (PSN o Cloud pubblico qualificato per una spesa di euro 819.553,60 (ottocentodiciannovemilacinquecentocinquante/60) oltre IVA;

**Vista** la relazione tecnica del 25/11/2022 a firma del dirigente del Settore ICT ed allegata al presente provvedimento (Allegato 3), nella quale vengono esposti i motivi sottesi all'acquisto in argomento ed alla quale integralmente si rimanda, e in particolare che *"...Tenuto conto della prossima scadenza dei Contratti esecutivi in oggetto, nell'ambito dei quali il RTI Almagiva eroga i servizi di "Gestione operativa" nonché i servizi di "manutenzione e sviluppo" del Portale istituzionale e delle applicazioni web, considerato che la migrazione dei dati e servizi dell'AIFA verso il PSN potrà essere avviata solo nel corso del 2023, si rende necessario procedere con la cd proroga tecnica degli stessi ai sensi dell'art. 311 del d.P.R. 2011 per una durata di 12 mesi dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023 e comunque non oltre il completamento della migrazione dei dati e servizi dell'Agenzia verso la soluzione Cloud più opportuna (PSN o Cloud pubblico qualificato) al fine di far fronte a circostanze straordinarie ed eccezionali, non imputabili all'Amministrazione ed intese a scongiurare un blocco dell'azione amministrativa in violazione del principio costituzionale di buon andamento della stessa al fine di consentire la migrazione dei servizi al nuovo fornitore PSN"*;

**Vista** la nota del 16/12/2022, acquisita al protocollo dell'Agenzia con n. 0145555-16/12/2022-AIFA-AIFA-A, con cui il Dirigente del Settore ICT e RUP della presente procedura ha

rappresentato che nulla osta alla proroga da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto e che attualmente non vi sono altri strumenti, messi a disposizione da Consip, utilizzabili per l'esecuzione dei servizi oggetto della proroga in argomento e che *"L'altro strumento disponibile, su cui dobbiamo migrare ex lege, è il PSN che al momento non è ancora attivo"*;

**Vista** l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse con l'operatore economico Telecom Italia S.p.A., rilasciata dal Dirigente del Settore ICT richiedente l'acquisto nonché RUP della presente procedura;

**Vista** l'urgenza dettata dalla prossima scadenza del Contratto Esecutivo in parola CIG derivato 8388133A52 e considerato che, nel caso di specie, sussistono tutte le condizioni previste dal sopra citato art. 311 comma 2 lettera b) del D.P.R. n. 207/2010, essendo stata accertata dal RUP la sussistenza di cause impreviste e imprevedibili;

Per tutte le suesposte ragioni

## **DETERMINA**

### **Art. 1**

#### **(autorizzazione della proroga tecnica e alla sottoscrizione del relativo Atto aggiuntivo al Contratto Esecutivo CIG derivato 8388133A52)**

1. Per le motivazioni di cui in premessa, sussistendo le condizioni di cui all'art. 311 comma 2 lettera b) del D.P.R. n. 207/2010, è autorizzata la proroga tecnica del Contratto Esecutivo stipulato da AIFA in adesione al Contratto Quadro CONSIP "SPC Cloud Lotto 4" - Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on line" - CIG originario 5519376D26 e CIG derivato 8388133A52 con il RTI, composto da Al maviva - The Italian Innovation Company S.p.A., in qualità di mandataria e dalle mandanti Al mawave S.p.A., Indra Italia S.p.A e Intellera Consulting S.p.A..
2. Detta proroga avrà durata di 12 mesi dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023 e comunque non oltre il completamento della migrazione da parte dell'Agenzia dei dati e servizi in argomento verso la soluzione Cloud più opportuna (PSN o Cloud pubblico qualificato).
3. È a tal fine autorizzata la stipula del relativo Atto aggiuntivo al Contratto Esecutivo avente CIG derivato 8388133A52.
4. Resta invariata ogni altra previsione, condizione e definizione contenuta nel contratto originario.

### **Art. 2**

#### **(autorizzazione alla spesa)**

1. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di euro 819.553,60 (ottocentodiciannovemilacinquecentocinquante/60) oltre IVA da corrispondere in favore del RTI, composto da Al maviva - The Italian Innovation Company S.p.A. (mandataria) e da Al mawave S.p.A., Indra Italia S.p.A. e Intellera Consulting S.p.A. (mandanti).
2. La spesa graverà sul budget dell'esercizio 2023, secondo le classificazioni conto bilancio riportate nel modulo di verifica contabile allegato.

**Art. 3**  
**(pagamenti)**

1. Ai sensi dell'art. 19 del Contratto Quadro Consip SPC Lotto 4, il pagamento in favore del RTI ALMAVIVA sarà effettuato mediante bonifico bancario sui numeri di conto corrente dedicati indicati dal Fornitore.
2. Il pagamento a favore del RTI Al maviva, di cui al precedente comma 1, verrà effettuato previa verifica di conformità e accertamento da parte di AIFA delle prestazioni effettuate.

**Art. 4**  
**(pubblicità e trasparenza)**

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/lavori-servizi-e-forniture>.

**Il Direttore Generale**  
*Nicola Magrini*

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*

**Allegati:**

1. Richiesta AIFA di aggiornamento del Progetto fabbisogni, prot. n. 128542 del 10/11/2022;
2. Progetto dei Fabbisogni del RTI Al maviva versione 4.0, prot. AIFA n. 0134478 del 23/11/2022;
3. Relazione Tecnica del Dirigente del Settore ICT del 25/11/2022;
4. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 25/11/2022 n. 142/2022 attestante la copertura finanziaria;
5. Autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse nei confronti dell'OE del Dirigente del Settore ICT.

**Pubblicato sul profilo del committente in data** \_\_\_\_\_